

## CONVENZIONE

tra

**L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Anna Paola Sabatini, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, Via Frangipane 41, 00184 Roma,

e

**L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù**, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 – privo di Partita IVA - (“Ospedale”) in persona del Prof. Tiziano Onesti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e come tale Legale Rappresentante dell'Ospedale,

**per l'attuazione del servizio di scuola in ospedale gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite le seguenti istituzioni scolastiche operative presso l'O.P. “Bambino Gesù”:**

- Liceo Vittoria Colonna (codice meccanografico RMPM180019) – secondaria di secondo grado operativa la sede di Palidoro e il Centro Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro;
- I.C. Via Maffi (codice meccanografico: RMMM8G502B – RMMM8G507L) - secondaria primo grado operativa la sede di Palidoro e il Centro Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro;
- Liceo Ginnasio Statale Virgilio (codice meccanografico RMPC27001B) - secondaria di secondo grado presso la sede Gianicolo di Roma;
- I.C. Virgilio (codice meccanografico RMMM806021 - RMEE806011) - primaria e secondaria di primo grado presso la sede Gianicolo di Roma;
- I.C. Fregene – Passoscuro (codice meccanografico RMEE8DH035- RMEE8DH046- RMEE8DH057) – scuola primaria presso le sedi di Palidoro, Santa Marinella e il Centro Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro.

### VISTI

- gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la *"Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale"* adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- la Legge 27 maggio 1991, n.176 recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo"* (New York 20 novembre 1989);
- la Legge del 28 agosto 1997, n. 285 *"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"*;
- la Circolare Ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la Legge n. 59/1997, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, il Decreto n. 331/1998 e la Legge n. 275/1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la Legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f;

- il Decreto Legislativo n.63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art. 8;
- il Decreto Ministeriale n. 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle *Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare*;
- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il documento *“Verso una scuola che promuove salute”*, redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;
- il protocollo d'intesa per la “tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione”, firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della Salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il Manifesto 2018 del Ministero dell'Istruzione sui principi guida e i valori di riferimento de *“I diritti dei bambini in ospedale”*

#### **PREMESSO CHE**

- l'attività didattica, rivolta ai bambini, alle bambine e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital, in regime ambulatoriale specialistico o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli/le alunni/e- studenti/esse nelle classi di appartenenza;
- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per gli/le alunni/e-studenti/esse impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'/lo alunno/studente nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
- all'interno delle Regione in diverse Strutture Ospedaliere sono state istituite le sezioni di Scuola in Ospedale, ciascuna con un codice meccanografico e ciascuna afferente al proprio Istituto scolastico di riferimento;
- la necessità di apposite convenzioni tra le Strutture Ospedaliere operanti nel territorio regionale e le suddette Istituzioni Scolastiche che svolgono attività didattiche e organizzative di loro competenza, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare;

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

La presente convenzione regola il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici necessari per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive Parti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale dell'/la alunno/a/studente/studentessa malato/a.

### **Art. 2**

#### **Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale**

L'Ufficio Scolastico Regionale (USR):

- costituisce il Comitato Tecnico Regionale, presieduto dal Direttore Regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della Scuola Polo, dal referente dell'USR, dal personale delle scuole in premessa, dai referenti indicati dalle Strutture ospedaliere e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere dell'alunno/a studente/studentessa ricoverato/a in ospedale o in istruzione domiciliare;
- individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite le Sezioni Ospedaliere firmatarie funzionanti presso l'Azienda, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;
- assicura e coordina il servizio d'istruzione domiciliare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli/le alunni/e-studenti/esse già ospedalizzati per gravi patologie che non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica, previa idonea e dettagliata certificazione sanitaria;
- favorisce, mediante gli uffici competenti e l'attività della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

### **Art. 3**

#### **Impegni dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù**

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presso le proprie sedi di presso le proprie sedi di Roma Gianicolo, Santa Marinella, Palidoro e Passoscuro

- individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi disponibili, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale;
- mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibili, arredi e attrezzature per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti telematici (Internet) in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli/le alunni/e-studenti/esse ospedalizzati sia dei docenti, assumendosi, in particolare, l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di attrezzature per la didattica a distanza (accesso alla wi-fi aziendale);

- assume l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa. Resta inteso che le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL);
- compatibilmente e senza che ciò interferisca con le proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo (art. 18 D. Lgs 81/08) delle Istituzioni Scolastiche di garantire al personale docente la formazione in materia di sicurezza conforme ai disposti dell'art. 37 del D. Lgs 81/08, si impegna a fornire allo stesso le informazioni necessarie sui rischi presenti nei luoghi di lavoro OPBG, sulle correlate misure di prevenzione e protezione da attuare nonché, laddove necessario, a coinvolgere il personale docente in attività di formazione su tematiche specifiche (integrativa rispetto alla formazione già effettuata dai docenti in relazione ai rischi propri della mansione di insegnanti).

#### **Art. 4**

##### **Gruppo di Coordinamento**

È costituito un comitato misto congiunto Scuole-Ospedale Bambino Gesù per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, denominato Gruppo di Coordinamento.

Il Gruppo di Coordinamento è costituito indicativamente da:

- Il Dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica di riferimento o un suo delegato;
- Il Docente coordinatore delle Sezioni Ospedaliere di Primaria, e Secondaria di Primo e Secondo Grado;
- I Referenti sanitari (medico e infermieristico) dei singoli reparti coinvolti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
- Referente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il Comitato Tecnico Regionale.

Il Gruppo di Coordinamento ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle Parti, nonché dei bambini, delle bambine e degli adolescenti ricoverati o seguiti in ambulatorio specialistico, in day hospital o a domicilio e di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte degli/le alunni/e-studenti/esse. In linea di massima, viene definito e convocato entro e non oltre quindici (15) giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Lo scambio di informazioni Scuole-Ospedale Bambino Gesù deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, a ogni situazione di particolare criticità organizzativa e/o terapeutica che potrebbe richiedere la ri-definizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

#### **Art. 5**

##### **Regolamento di funzionamento**

Il Gruppo di Coordinamento ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che:

- definisca i rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori sanitari;
- stabilisca le procedure di comunicazione tra i vari componenti e lo scambio di conoscenza dei bisogni nonché le procedure di verifica e monitoraggio delle attività svolte;
- definisca i possibili percorsi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e di orientamento) e Progetti di Orientamento per gli studenti e le studentesse del triennio in collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio previa autorizzazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

- è convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico allo scopo di programmare e monitorare le attività anno per anno.

## **Art. 6**

### **Norma di comportamento**

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, le cui attività sono tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e quello educativo-formativo.

Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado esercita la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo/a degente, avendo cura, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli/le alunni-studenti/esse ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario, rispettando i regolamenti interni dell'OPBG.

Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Direttore Sanitario in accordo con il Dirigente Scolastico. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Tutto il personale docente coinvolto si obbliga a rispettare il codice etico dell'Ospedale rinvenibile sul sito web aziendale all'indirizzo

<https://www.ospedalebambinogesu.it/codice-etico-97349/>

## **Art. 7**

### **Condotta etica e trasparenza**

L'Ospedale ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web [www.ospedalebambinogesu.it](http://www.ospedalebambinogesu.it). Ciascuna Parte si impegna ad agire nell'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando nel contesto del rapporto con l'OPBG comportamenti, atti od omissioni che possano configurarsi quale *mala gestio* con finalità illecita e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica tali da poter generare per l'altra parte o il proprio personale responsabilità da atto illecito. L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

## **Art. 8**

### **Privacy**

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e le rispettive Scuole con Sezione Ospedaliera (Parti in relazione al presente articolo), dichiarano di aver provveduto ad assolvere gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, titolari autonomi dei trattamenti dei dati connessi all'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa a tutela dei dati personali.

Le Parti, sotto la propria responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.lgs.

196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla Convenzione.

Le Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere informato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di applicare alla propria organizzazione la citata normativa.

Il personale suddetto opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da questi emanati e garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

## **Art. 9**

### **Formazione Docenti**

I Dirigenti scolastici promuovono iniziative formative e di aggiornamento per i docenti in servizio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, autonomamente ovvero in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Scuola Polo, l'Ospedale Bambino Gesù, impegnandosi a consentire e agevolare la partecipazione del personale docente e del personale interessato anche allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

## **Art. 10**

### **Collaborazione con gli Enti Locali**

L'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ospedale Bambino Gesù e le Istituzioni Scolastiche promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nell'ospedale, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (D. Lvo. 31 marzo 1998, n. 112).

## **Art. 11**

### **Salute e sicurezza sul lavoro**

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Ospedale Bambino Gesù si impegna a mettere a disposizione ambienti di lavoro ed eventuali attrezzature conformi alla normativa applicabile.

Le Istituzioni scolastiche firmatarie si impegnano a fornire all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta vi sia un nuovo ingresso o una sostituzione, i nominativi dei docenti che svolgono l'attività di insegnamento presso l'Ospedale.

Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente Convenzione, le Istituzioni Scolastiche provvedono a garantire la formazione generale e specifica prevista dalla citata normativa (art. 37 D. Lgs 81/08) nel limite delle risorse disponibili, mentre l'Ospedale, compatibilmente e senza che ciò interferisca con le proprie attività istituzionali, si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa i rischi presenti negli ambienti in cui operano i docenti, le correlate misure di prevenzione e protezione da attuare e le misure da prevedere in caso di emergenza, nonché, laddove necessario, a coinvolgere il personale docente in corsi di formazione su tematiche di rischio specifiche (a integrazione rispetto alla formazione sui rischi specifici propri della mansione di insegnante ricevuta dalle Istituzioni Scolastiche di appartenenza).

Al fine di tutelare la salute di tutti i soggetti considerati nella presente Convenzione, le Istituzioni Scolastiche provvedono a garantire le misure di prevenzione specifiche previsti per i rischi per la salute adottando il protocollo di sorveglianza sanitaria e le procedure previste in caso di esposizione dei lavoratori

ai rischi per la salute ed in particolare ad agenti biologici previsti dall'Ospedale. L'Ospedale, compatibilmente e senza che ciò interferisca con le proprie attività istituzionali, si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa i rischi per la salute presenti negli ambienti in cui operano i docenti, gli accertamenti sanitari e le correlate misure di prevenzione e protezione da attuare e le procedure da prevedere in caso di esposizione a rischi per la salute, nonché, laddove necessario, a coinvolgere il personale docente in corsi di formazione su tematiche di rischio specifiche (a integrazione rispetto alla formazione sui rischi specifici propri della mansione di insegnante ricevuta dalle Istituzioni Scolastiche di appartenenza).

L'Ospedale fornisce ai docenti adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, per l'accesso ai reparti e fornire le informazioni alle istituzioni scolastiche al fine di garantire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di insegnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti.

Il Dirigente scolastico e i docenti ospedalieri devono essere informati in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto dalla policy dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

I docenti garantiscono il rispetto dei regolamenti interni di ciascun reparto nel quale opereranno, conformandosi ai rispettivi principi etici e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione ivi applicabili.

## **Art. 12**

### **Durata e Rinnovo**

La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2025/2026 e avrà durata triennale fino all'anno scolastico 2027/2028 compreso, e potrà essere rinnovata nelle stesse modalità del presente atto, su richiesta formale delle parti coinvolte.

La presente convenzione potrà essere integrata con atti aggiuntivi scritti e firmati sottoscritti dai rispettivi Rappresentanti Legali ovvero dai soggetti muniti di idonei poteri di firma, in particolare relativamente a eventuali riorganizzazioni delle Istituzioni scolastiche coinvolte.

Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un preavviso di 60 giorni.

## **Art. 13**

### **Norma applicativa**

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

**Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico  
Regionale per il Lazio**

dott.ssa Anna Paola Sabatini

**Il legale rappresentante Ospedale Pediatrico  
Bambino Gesù**

dott. Tiziano Onesti